

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1595 DEL 29/09/2022

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA CLINICA DENTALE S.R.L. PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI OPERATI E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H. DECORRENZA BIENNALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 1678/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“La normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06/08/2004 n. 2501 e s.m.i.) disciplina e determina i requisiti per le cc.dd. “*strutture extraospedaliere di chirurgia*”.

Le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali “*strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria*”, garantiscono l’effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, individuate specificatamente nell’elenco di cui Allegato 2 della D.G.R.V. 549/2005; la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica; il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero.

La struttura sanitaria, così definita, per poter operare deve:

- perfezionare un accordo avente ad oggetto il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti in caso di necessità;
- perfezionare un accordo che consenta alla struttura sanitaria, per il tramite del proprio Medico anestesista, l’accesso ai farmaci di categoria H necessari all’anestesia.

Con nota del 3/09/2022, agli atti, la Clinica Dentale S.r.l., con sede legale a Val Liona (VI) in Via Fogazzaro n. 8/C, ha chiesto il rinnovo dell’accordo già approvato, per il biennio 2020-2022, con deliberazione n. 1365 del 23/09/2020 e in scadenza al 6/10/2022 per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Torri di Quartesolo (VI), Via Brescia 10.

Sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore del Suem Vicenza, del Direttore della U.O.C. Farmacia di Vicenza, del Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché della Direzione Medica Ospedaliera.

Tanto premesso, e in ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione per l’accesso in Ospedale dei pazienti operati presso la struttura extraospedaliera di chirurgia e l’accesso ai farmaci di fascia H, tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Clinica Dentale S.r.l. per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Torri di Quartesolo (VI), Via Brescia 10, di validità biennale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Per la disponibilità all’accoglimento dei pazienti presso l’Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all’U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00 = (diecimila/00), per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), da versarsi, per ciascun anno di validità, alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 30/09/2023, previa emissione di regolare fattura da parte dell’U.L.SS.

Si rileva inoltre che la somma forfetaria annua di cui sopra, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2022-2023 al conto 5107000110.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per

quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione per l'accesso in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia e l'accesso ai farmaci di fascia H, tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Clinica Dentale S.r.l. per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Torri di Quartesolo (VI), Via Brescia 10, di validità biennale, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1);
2. di prendere atto del protocollo per l'accoglimento in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia di cui allegato 1\_1;
3. di dare atto che la somma forfetaria annua prevista per la disponibilità dell'U.L.SS. all'accoglimento dei pazienti e pari ad € 10.000,00= (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e dunque per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2022-2023 al conto 5107000110;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale, l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est e l'U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretto Est e Distretto Ovest di adempiere, per la parte di propria competenza, agli atti consequenziali inerente la convenzione in argomento;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI**

**OPERATI PRESSO STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA**

**E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

**E**

**Clinica Dentale S.r.l.**, di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in Via Fogazzaro 8/C – 36044 Val Liona (VI) - partita IVA 03407630247, nella persona del legale rappresentante, dr Giancarlo Parise, (nato a Lonigo il 16/04/1960 Cod. Fisc. PRSGCR60D16E682A) per la struttura sanitaria privata non accreditata di Torri di Quartesolo (VI) con sede in Via Brescia 10,

**PREMESSO CHE**

➤ La Legge Regionale n. 22/2002, la D.G.R.V. 06.08.2004 n. 2501 e la D.G.R.V. 25.02.2005 n. 549 dettano la disciplina e i requisiti delle "strutture extraospedaliere di chirurgia";

➤ le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali "*strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria*" garantiscono:

- l'effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero individuate specificatamente nell'elenco di cui Allegato 2 della D.G.R.V. 549/2005;
- la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica;

- il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;
- l'accesso, per il tramite del proprio Medico anestesista, ai farmaci di categoria H necessari per l'anestesia.

Posto che la normativa regionale impone alle strutture extraospedaliere di chirurgia di agire previo formalizzato accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta, da un lato, il trasferimento organizzato di quei pazienti che manifestano complicazioni/evoluzioni che necessitano di ricovero e, dall'altro, l'accesso ai farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia, con richiesta del 3/09/2022, Clinica Dentale S.r.l., struttura sanitaria privata non accreditata, ha chiesto la stipula dell'accordo in argomento per la propria struttura di Torri di Quartesolo (VI), Via Brescia n. 10.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Pronto Ricovero**

Il presente accordo ha lo scopo di garantire al paziente la prosecuzione dell'assistenza sanitaria nei casi in cui, entro le 24 ore successive all'intervento, sia necessario prolungare l'osservazione per sopravvenute complicitanze che non rendono possibile il rientro del paziente al domicilio, ovvero nel caso in cui lo stesso fosse già rientrato e necessiti, entro tale arco temporale, di ulteriori cure collegate all'intervento stesso. Il trasferimento del paziente dalla Struttura all'Ospedale di Vicenza deve avvenire secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo allegato quale parte integrante ed essenziale del presente accordo (**Allegato 1\_1**).

La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l'organizzazione del

trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di stabilizzazione ed un'adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto all'Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei colleghi ospedalieri per le necessità del caso.

## **Articolo 2– Aspetti economici**

1. Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00= (DIECI MILA EURO/00) da versarsi, per ciascun anno di validità, alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 30/09/2023 previa emissione di regolare fattura da parte dell'U.L.SS. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. – Via Cesare Battisti – 36100 Vicenza – codice IBAN IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l'intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata “remunerazione soggetti erogatori”.

## **Articolo 3 - Farmaci di Fascia H**

L'U.L.SS. consente alla Struttura di accedere, tramite il proprio Medico anestesista, ovvero tramite il proprio Direttore Sanitario, **ai farmaci di fascia H** per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”.

La Struttura a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:

	- magazzino per farmaci e dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;	
	- vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;	
	- arredi ed attrezzature per lo stoccaggio e conservazione dei medicinali, dei	
	dispositivi medici e altri materiali di competenza.	
	La Struttura individua il Responsabile del proprio armadio farmaceutico nella	
	persona del proprio Direttore Sanitario pro-tempore.	
	Le richieste di farmaci compilate dalla Struttura dovranno riportare il seguente	
	codice di magazzino attribuito alla Clinica Dentale S.r.l.: CDC <b>790120</b> . Ai fini	
	dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed	
	utilizzo dei farmaci anestetici di fascia H per la somministrazione dell'anestesia da	
	parte dell'anestesista dovrà essere utilizzata la modulistica ed il registro sotto	
	riportati:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo "buono prelievo medicinali" da utilizzarsi per la richiesta degli anestetici non stupefacenti;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. 309/1990);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell'U.L.SS. o suo delegato.</li> </ul>	
	L'attività di vigilanza sulla gestione dei farmaci ed in particolare sui farmaci	
	stupefacenti e sui farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia presso	
	la Struttura è assicurato dall' <b>U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale</b>	
	<b>Distretto Est e Distretto Ovest</b> dell'U.L.SS. secondo la prassi e gli accordi interni	
	aziendali dell'U.L.SS..	
	La modulistica ed il registro saranno forniti dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera	
	Distretto Est dell'U.L.SS. alla Struttura che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta	
	dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.	

	L'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. provvederà, con	
	cadenza trimestrale, a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale	
	l'elenco dei farmaci di fascia H, con relativo costo comprensivo di I.V.A., forniti alla	
	Struttura.	
	La Direzione Amministrativa di Ospedale provvederà, quindi, con cadenza	
	trimestrale a fatturare alla Struttura la fornitura di cui sopra al costo di acquisto dei	
	farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5 % per la remunerazione dei costi	
	di gestione con assoggettamento all'I.V.A. dovuta per norma che andranno ad	
	implementare il fondo di reparto dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera distretto Est.	
	<b>Articolo 4 - Responsabilità</b>	
	La Struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti	
	strutturali, impiantistici e organizzativi minimi di cui all'Allegato 1 della D.G.R.V.	
	549/2005 e di erogare le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza di	
	cui all'Allegato 2 della stessa.	
	La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei	
	confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento	
	delle proprie attività.	
	Spetta alla Struttura l'onere di prelevare i farmaci di fascia H per la	
	somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale	
	adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica". Dal momento della consegna dei	
	farmaci forniti, ricadono sulla Struttura richiedente le eventuali responsabilità	
	connesse alla corretta conservazione, preparazione e somministrazione degli stessi,	
	secondo la normativa vigente, anche con riguardo all'obbligo di segnalazione di	
	eventuali eventi avversi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'utilizzo degli	
	stessi	

	L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere	
	con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività. La Struttura	
	provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o, comunque, a dotarsi di	
	analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Struttura	
	dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e	
	per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e	
	s.m.i.	
	<b>Articolo 5 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del</b>	
	<b>trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il “ <b>Titolare</b> ” del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.	
	La Struttura nomina l’U.L.SS. n. 8 “ <b>Responsabile esterno del trattamento dei dati</b>	
	<b>personali</b> ”, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi	
	del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. n. 8 e	
	nel rispetto della precitata normativa in materia”.	
	L’U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare	
	nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	

superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al **Titolare** del Trattamento dei dati personali, la Struttura, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 6 – Durata**

Il presente accordo ha validità biennale decorrente dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS.. Non è previsto il rinnovo tacito.

#### **Articolo 7 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall'U.L.SS..

#### **Articolo 8 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

**Articolo 9 - Clausole finali**

Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa riferimento alla D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 ed alla nota regionale 04/08/2005 prot. n. 559112.

**Articolo 10 - Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**Articolo 11 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Clinica Dentale S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Giancarlo Parise)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 4 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

per Clinica Dentale S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Giancarlo Parise)

(Maria Giuseppina Bonavina)

**PROTOCOLLO  
PER L'ACCOGLIMENTO IN OSPEDALE  
DEI PAZIENTI OPERATI  
presso la  
STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA**

➤ Nel caso in cui un paziente sottoposto ad intervento necessiti di ricovero, entro le 48 ore successive all'intervento, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso lo stesso poliambulatorio sia nel caso in cui il paziente sia già rientrato a domicilio, la struttura chirurgica inviante attraverso il proprio personale medico provvederà a:

1. compilare in duplice copia la proposta/richiesta di ricovero/indagini diagnostiche alla quale sarà unita la documentazione clinica del paziente;
2. organizzare il trasferimento del paziente presso il Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza;
3. assicurare l'assistenza medica al paziente durante il trasporto all'Ospedale.

*Nota Bene: per il trasferimento la struttura extraospedaliera di chirurgia si avvarrà di mezzi diversi da quelli del SUEM 118 (fatti salvi i casi di emergenza indifferibile - in ogni caso il Medico della struttura che accompagna il/la paziente dovrà rientrare presso la struttura mediante mezzi personali o della struttura stessa) come disposto dalla normativa regionale in materia.*

➤ Il paziente sarà accolto e seguito secondo le procedure attualmente in essere presso il Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

**PROPOSTA ULTERIORI ACCERTAMENTI o RICOVERO**

nell'ambito dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Vicenza" e

\_\_\_\_\_ (indicare la denominazione della Struttura Chirurgica inviante)

**Al Pronto Soccorso**

**Alla Direzione Medica  
Presidio Ospedaliero di Vicenza**

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

--	--	--	--	--	--	--	--

\*TELEFONO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI RESIDENZA

VIA

N°

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

VIA

N°

TESSERA SANITARIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE INTERVENTO SUBITO:

ORA INTERVENTO: \_\_\_\_\_

---



---



---

REAZIONE AVVERSA:

---

MOTIVO PROPOSTA O RICOVERO (Diagnosi Clinica)

---



---



---

Vicenza, li \_\_\_\_\_

Ora \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

---

**Allegati:** Documentazione clinica